IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
RICORRENTE.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Anna De Angelis

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14850 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato l'8 gennaio 2026, proposto da L. S., nato omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Zaccariello (p.e.c.: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it) e dall'avv. Stefano Zaccariello (p.e.c.: stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Viareggio (prov. LU), via L. Repaci, n. 16;

CONTRO

- il Ministero dell'interno, costituito per mezzo della Direzione centrale per i servizi di ragioneria (p.e.c.: dipps018.1700@pecps.interno.it);
- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura

dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10/d;

PER l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di determinate infermità e del diritto alla pensione privilegiata.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 13 ottobre 2026, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Mariani, l'avv. Stefano Zaccariello, per la parte ricorrente, e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.; nessuno è comparso per il Ministero dell'interno.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con ricorso iscritto al n. 14558 del registro di Segreteria di questa Sezione giurisdizionale – rivolto contro il Ministero dell'interno e il Comitato di verifica per le cause di servizio - l'odierno ricorrente chiese a questa Corte, per quanto qui rileva, di <*accertare e dichiarare il diritto* [dello stesso] *al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Iniziale artrosi acromion-claveare con sindrome da conflitto sub-acromiale spalla dx", "Sindrome femoro-rotulea ginocchio dx", "Spondilolistesi L5-S1", "Protrusioni discali C4-C5, C5-C6, C6-C7", ai fini del diritto futuro alla concessione della p.p.o.*>.

II. Con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 201 del 17 settembre 2021, il predetto ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

III. Con sentenza n. 214 del 10 ottobre 2025, per quanto qui rileva, la Sezione seconda giurisdizionale d'appello - <*previa estromissione dal* […] *giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, considerato che la reputata insussistenza di una relazione causale tra il servizio svolto dallo S. e le diverse patologie diagnosticate integra un punto dirimente della questione controversa ed è sprovvista di una effettiva motivazione*> - ha accolto l'appello proposto dall'odierno ricorrente e, per l'effetto, ha annullato la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 201/2021, rimettendo gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito.

IV. Con ricorso in riassunzione iscritto al n. 14850 del registro di Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, l'odierno ricorrente – chiedendo di ordinare "*l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 160-bis c.g.c. e dell'art. 102 c.p.c.*" – ha formulato, per quanto qui rileva, le seguenti conclusioni:

a) <*Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Spondilolistesi L5-S1", "Sindrome femoro-rotulea ginocchio dx", "iniziale artrosi acromion-claveare con sindrome da conflitto sub-acromiale spalla dx", "Protrusioni discali C4-C5, C5-C6, C6-C7", in applicazione del principio di interdipendenza con l'infermità "Iniziale spondilo-uncoartrosi cervicale" già riconosciuta dipendente da causa di servizio*>;

b) <*In via autonoma e concorrente accertare che l'infermità "Iniziale spondilo-uncoartrosi cervicale", già riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. di Verona nel 1996, presenta attualmente, dopo quasi trent'anni di ulteriore servizio nelle medesime condizioni usuranti che ne avevano determinato l'insorgenza, un grado di menomazione anatomo-funzionale tale da giustificare autonomamente la concessione della pensione privilegiata ordinaria, quale naturale sviluppo ed evoluzione della domanda originaria resa attuale dal collocamento in quiescenza e dalla presentazione della domanda INPS del 19.12.2025*>;

c) "*Dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria con decorrenza dal collocamento in quiescenza*";

d) "*CONDANNARE l'INPS alla liquidazione e al pagamento della pensione privilegiata ordinaria, oltre arretrati, rivalutazione e interessi legali*".

V. con memoria depositata il 6 maggio 2026, si è costituito, in proprio, il Ministero dell'interno, formulando le seguenti conclusioni:

<*Conclusivamente, si esprime l'avviso che il ricorso, con vittoria di spese debba essere respinto:*

• *per inammissibilità in quanto l'azione giudiziale del ricorrente appare un mero impulso alla Corte a nominare una c.t.u., peraltro non necessaria, che si faccia carico dell'intero onere probatorio che sarebbe dovuto spettare alla parte e che non*

può essere assolto dichiarando generici motivi di rischio;

• *per infondatezza della pretesa in punto di diritto relativamente alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità già giudicata non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art. 94 1° comma del c. g. c..*

Nell'eventualità il ricorso venga accolto in contrasto col giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e disposta la dipendenza da fatti di servizio delle infermità oggetto del contenzioso, si chiede di valutare l'articolo 191 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, alla luce del quale l'eventuale beneficio della pensione privilegiata dovrebbe decorrere dal 01/01/2026, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza telematica di pensione privilegiata (19/12/2025) al competente istituto previdenziale>.

VI. Con ordinanza pronunciata nella pubblica udienza del 12 maggio 2026, il giudice – preso anche atto della domanda della parte ricorrente intesa a ottenere "*l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 160-bis c.g.c. e dell'art. 102 c.p.c.*" (*supra*, *sub* IV) e senza pregiudizio per ogni possibile valutazione in ordine all'ammissibilità delle domande proposte per la prima volta con il citato ricorso in riassunzione iscritto al n. 14850 – ha disposto la notificazione, all'I.N.P.S., di copia del ricorso in riassunzione iscritto al n. 14850, del ricorso iscritto al n. 14558, della memoria di costituzione del Ministero dell'interno e della stessa ordinanza, rilevando, al

riguardo, che appare, in ogni caso, sussistente l'interesse dell'Istituto a opporsi alle domande della parte ricorrente che siano comuni a quelle formulate con il citato ricorso iscritto al n. 14558.

Con la stessa ordinanza è stata altresì fissata l'odierna udienza per la trattazione, con onere a carico dell'Ente previdenziale di costituirsi entro il decimo giorno precedente la stessa.

VII. Con memoria depositata il 1° ottobre 2026, si è costituito l'I.N.P.S.

VII.1. La difesa dell'Ente previdenziale solleva, anzitutto, eccezione di "*Incompetenza territoriale dell'adita Sezione a favore della Sezione Veneto*", rilevando e documentando, al riguardo, che "*Il ricorrente è residente a Verona dal 2008*" e che, "*pertanto, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. n. 174/2016, la competenza territoriale sul presente giudizio spetta, senza alcun dubbio, alla Sezione giurisdizionale Veneto*".

VII.2. La stessa difesa solleva, inoltre, eccezione di "*Inammissibilità delle domande formulate nei confronti dell'INPS*", in quanto proposte "*per la prima volta in sede di rinvio e, fra l'altro, nei confronti di una parte, l'INPS, che* […] *non è stata convenuta nelle precedenti fasi del giudizio*".

VII.3. Richiamate le predette eccezioni, la difesa dell'Ente previdenziale – dopo aver rilevato che "*Il Sig. S. ha presentato alla sede INPS di Verona domanda di pensione privilegiata con istanza telematica del 19 dicembre 2025*" e che "*la domanda è ancora in fase istruttoria*" – evidenzia che "*L'INPS* […] *non può che limitarsi a prendere atto del citato parere negativo del Comitato di verifica, che*

non riconosce dipendenti da causa di servizio le patologie lamentate dal ricorrente", e formula, conseguentemente le seguenti conclusioni:

"*in via pregiudiziale,*

- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adita Sezione, a favore della Sezione giurisdizionale per il Veneto;

accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate nei confronti dell'INPS;

nel merito,

- rigettare il ricorso, in quanto infondato.

Spese e compensi di lite rifusi".

VIII. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2026:

- la difesa della parte ricorrente, esponendo le relative argomentazioni, si è opposta all'accoglimento delle eccezioni preliminari formulate dall'I.N.P.S. e ha rinunciato alla domanda pensionistica formulata nei confronti dell'Ente previdenziale, con espressa riserva di agire, sotto tale profilo, nei confronti di quest'ultimo all'esito, eventualmente favorevole, del presente giudizio; ha insistito, quindi, per l'accertamento della dipendenza della causa di servizio delle infermità lamentate e della relativa classificazione tramite C.T.U.;
- la difesa dell'I.N.P.S., esponendo le relative ragioni, ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e ha accettato la rinuncia della parte ricorrente.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

D I R I T T O

1. La questione della competenza territoriale del giudice adito per la decisione della presente controversia era già stata affrontata in occasione della trattazione del giudizio n. 14558.

Nella citata sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 201 del 2021 si legge, infatti, che:

- "*Con ordinanza n. 22/2021, adottata ad esito dell'udienza del 16 giugno 2021, è stata disposta l'integrazione del ricorso con indicazione della residenza anagrafica del ricorrente, con atto da depositarsi almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza, che è stata quindi rinviata al giorno 15 settembre 2021*";
- "*Il difensore del ricorrente ha provveduto all'incombente precisando che lo stesso risiede a Verona, in via* […]";
- "*pur sussistendo il palese difetto di competenza per territorio, essendo parte ricorrente residente in Veneto (articolo 18, comma 1, lettera "c" c.g.c.), tale profilo di incompetenza, in mancanza di corrispondente e rituale eccezione delle parti resistenti, non può essere rilevata d'ufficio per le consequenziali determinazioni (articolo 151, comma 2 c.g.c.)*".

Sulla base della residenza anagrafica così emersa (e peraltro rilevabile anche dalla procura alle liti che accompagna l'odierno ricorso), la notificazione degli atti all'Ente previdenziale, in esecuzione della citata ordinanza pronunciata nella pubblica udienza del 12

maggio 2026 e ai sensi dell'articolo 160-*bis*, comma 4 c.g.c., è stata, quindi, correttamente eseguita – secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, inserito dall'articolo 147, comma 1, lettera "b" della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente sostituito dall'articolo 44, comma 3, lettera "b" del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (ai sensi del quale "*Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio*") – presso la Direzione provinciale di Verona dell'I.N.P.S. (p.e.c.: notifica.attigiudiziari.verona@postacert.inps.gov.it).

2. Ciò premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'Ente previdenziale – che ritiene competente la "*Sezione Veneto*" - è fondata e va, pertanto, accolta, atteso che:

- nei giudizi sui ricorsi in materia di pensioni, il solo criterio contemplato dalla legge per la determinazione della competenza territoriale del giudice è quello della residenza anagrafica del ricorrente all'atto della presentazione del ricorso;
- non è controverso che l'odierno ricorrente risiede a Verona, cioè in Veneto, sin dal 2008;

- l’eccezione è stata ritualmente sollevata dalla difesa dell’I.N.P.S. con la comparsa di risposta depositata il 1° ottobre 2026, vale a dire anteriormente alla scadenza del termine del decimo giorno precedente l’odierna udienza, stabilito - con la medesima ordinanza pronunciata il 12 maggio 2026, in linea con l’articolo 156, comma 1 c.g.c. - per la tempestiva costituzione dell’Ente previdenziale.

3. L’articolo 18, comma 1, lettera c) c.g.c. prevede, infatti, che sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione.

L’articolo 151, comma 2 c.g.c. prevede, poi, che il difetto della competenza per territorio non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e che l'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

4. Del resto, sebbene la difesa della parte ricorrente abbia rinunciato alle domande rivolte contro l’I.N.P.S. (giudizio n. 14850), l’Ente previdenziale conserva, comunque, interesse alla decisione, potendo questa, in ogni caso, essergli opposta, sicché non si può non ritenere fondata la pretesa dell’Istituto alla celebrazione del processo innanzi al giudice territorialmente competente per legge.

5. Va, dunque, dichiarata l'incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia e indicata, quale giudice competente, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, dichiara l'incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia e indica, quale giudice competente, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così disposto in Trieste nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

Il Giudice

Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Il GIUDICE,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 19 ottobre 2026.

Pubblicata il 19/10/2026

Trieste, 19/10/2026

IL FUNZIONARIO

Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE.

IL FUNZIONARIO

f.to dott.ssa Anna De Angelis